

STRALCIO DELLA CIRCOLARE N.1 DEL 16 GENNAIO 2018

GARANZIE R.C.V.T.

Le surriferite tessere semplice e base nazionale, comprendono le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:

- a) dall'esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla scarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell'abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall'uso dell'arco);
- b) dall'esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d'armi per uso sportivo;
- c) dall'esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
- d) dall'esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall'UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO e dei suoi organi periferici, nonché dalle manifestazioni riconosciute dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana;
- e) dalla proprietà dei cani da caccia sia durante l'esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
- f) dall'addestramento del cane da caccia purché l'addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;
- g) ad esclusione della sola Tessera Caccia Semplice, l'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, dai cani impiegati nella caccia, anche se di proprietà di terzi a condizione che tanto il proprietario quanto il cacciatore che ha temporaneamente in uso i cani (comunque nell'ambito del nucleo familiare) risultino entrambi associati all'Unione Enalcaccia Pesca e Tiro, per tutte quelle attività previste dalla presente sezione.

Le garanzie previste in polizza s'intendono valide anche :

- ⇒ in occasione d'interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
- ⇒ in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
- ⇒ in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell'anno;
- ⇒ in occasione delle cacce "selettive" organizzate dalla Regione per l'abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato Regionale e su invito dello stesso comitato alle Unioni Provinciali o ai singoli iscritti ENALCACCIA; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale calendario venatorio;

- ⇒ per i danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell'attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.
- ⇒ Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:
 - a) Indipendentemente dall'età dell'Assicurato / Tesserato;
 - b) Anche se l'evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.

La garanzia è prestata altresì per il legale rappresentante pro-tempore dell'Ente.

La società dà atto che saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l'Assicurato.

ESCLUSIONI

S'intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all'uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d'acqua.

La garanzia non è operante se l'Assicurato non è in regola con il porto d'armi e con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le gare cinofile, i quagliodromi ed i campi da tiro.

La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzioni ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIE INFORTUNI

Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamati ed operanti i punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.